

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI NAPOLI  
II SEZIONE CIVILE**

in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al N.R.G. OMISSIS tra

MUTUATARIO

**NEI CONFRONTI DI**

*ATTORE*

BANCA

*CONVENUTA*

Oggetto: mutuo.

Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza del 25 febbraio 2020.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione notificato in data 5 ottobre 2015, MUTUATARIO, premesso di avere stipulato, in data 28 febbraio 2006, con BANCA un contratto di mutuo per un importo di euro 175.000,00, assumeva che esso, tenuto conto degli importi pattuiti a titolo di interesse moratorio, risultava affetto da usura.

Tanto premesso, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale il predetto istituto di credito, perchè, previo accertamento della nullità della clausola di pattuizione degli interessi ex art. 1815 c.c., la convenuta fosse condannata alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate a titolo di interessi usurari, nella misura di € 37.830,41, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Si costituiva la BANCA insistendo per il rigetto della domanda perchè infondata.

Istruita la causa con l'acquisizione della documentazione prodotta, all'udienza del 25 febbraio 2020 questo giudice riservava la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.

Si osserva in diritto.

1. La domanda non merita accoglimento.

Con motivo sostanzialmente unico di doglianza il MUTUATARIO ha lamentato la natura usuraria degli interessi di mora convenuti.

Al riguardo, ritiene il Tribunale che ad integrare la violazione della legge non sia sufficiente la mera previsione contrattuale, occorrendo, altresì, che il tasso di mora, di cui si deduca l'usurarietà, sia stato effettivamente applicato. Diversamente, ove, come nella specie (l'istante ha dedotto sin dall'atto di citazione di aver regolarmente estinto il mutuo) la clausola negoziale relativa alla mora non abbia ricevuto attuazione, avendo il mutuatario puntualmente

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Maria Gabriella Frallicciardi, n. 5295 del 24 luglio 2020*

onorato le rate del mutuo, l'astratta usurarietà della pattuizione non potrebbe giustificare l'applicazione dell'art. 1815 co. 2 c.c.

Infatti, il tasso di mora, diversamente dal tasso corrispettivo che è volto a remunerare l'intermediario, assolve ad una funzione risarcitoria, per cui la sua rilevanza, ai fini del rispetto della normativa anti usura, va valutata solo se e nella misura in cui la clausola negoziale che lo preveda sia stata applicata.

Del resto, come è stato condivisibilmente affermato, (cfr., nella giurisprudenza di merito, Trib. Padova, 06 Aprile 2017), mentre per gli interessi corrispettivi può porsi un problema di usurarietà del tasso originaria, ovvero che sia usurario il tasso per come pattuito nel contratto a prescindere dallo sviluppo che lo stesso ha avuto nel corso del rapporto poiché quel tasso di interesse sarà certamente applicato per tutta la durata del rapporto e ad ogni rata, afferendo gli interessi corrispettivi alla fisiologia del rapporto, il medesimo discorso non può farsi per la mora.

Per valutare l'eventuale usurarietà del tasso di mora è necessario verificare come tale tasso si attegga in concreto nel corso del rapporto, perché potrebbe accadere che il ritardo nell'adempimento sia pari ad un giorno solo: spalmata l'incidenza del tasso nel corso del trimestre potrebbe anche accadere che l'importo addebitato non faccia andare in usura il relativo tasso, avendo 89 giorni su 90 in regolare ammortamento.

Le considerazioni che precedono, allora, giustificano anche la già menzionata esclusione degli interessi moratori dal calcolo del TEG: il TEG, infatti, è un indice che indica il costo annuale del contratto ed in esso vanno compresi tutti gli oneri annuali sostenuti dal mutuatario (con esclusione delle sole imposte e tasse connesse all'erogazione del credito); gli interessi di mora, viceversa, non costituiscono dei costi annuali certi né fissi, in quanto trovano applicazione se e quando il mutuatario non paghi le rate di ammortamento.

Ciò vuol dire che il tasso di mora pattuito in contratto incide sul TEG nella sua interezza solo nell'ipotesi in cui il mutuatario sia in mora per 365 giorni in un anno; viceversa, in ogni altra ipotesi gli interessi di mora determinano un innalzamento del TEG solo in proporzione al numero di giorni di mora.

In senso conforme soccorre poi quell'indirizzo interpretativo secondo il quale, benché l'art. 644 c.p. e l'art. unico della legge di interpretazione autentica (d.l. 394/00 conv. in legge 24/01) non distinguano tra costi effettivi, ragionevolmente certi o meramente possibili, sulla base del programma negoziale e dei dati disponibili, soltanto i costi effettivi (già sostenuti) o ragionevolmente certi (futuri ma inerenti alla regolare esecuzione del programma negoziale) al momento della conclusione del contratto esprimono un peso economico e finanziario superiore a 0 capace di "superare il limite stabilito dalla legge [...] nel momento in cui sono promessi" e concorrono pertanto alla determinazione ex ante del TEG contrattuale. Al momento della conclusione del contratto, gli oneri eventuali (penale di estinzione anticipata, mora ecc.) esprimono un peso economico e finanziario pari a 0 e non sono in grado di "superare il limite stabilito dalla legge [...] nel momento in cui sono promessi".

Pertanto, perché assumano rilevanza ai fini della verifica del TEG la sola pattuizione contrattuale è insufficiente, così come è irrilevante un ipotetico worst case. Gli oneri eventuali concorrono invece alla verifica del TEG se e nella misura in cui si rendano effettivamente applicati o applicabili (cfr. Trib. Torino, 13 Settembre 2017, in Il Caso. It).

E del resto, una tale conclusione neppure si pone in contrasto con il recente orientamento espresso dalle S.U. sull'irrilevanza dell'usura sopravvenuta in quanto, nell'ipotesi sopra prospettata, l'usurarietà dipende dall'illiceità degli interessi di mora originariamente pattuiti

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Maria Gabriella Frallicciardi, n. 5295 del 24 luglio 2020*

per il superamento della soglia vigente all'epoca della conclusione del contratto. L'unica peculiarità consiste nel fatto che, per gli interessi di mora, il controllo di usurarietà non può essere fatto a priori, ma solo successivamente alla concreta applicazione della clausola che ne stabilisce la misura.

Consegue da quanto detto che, anche qualora fosse accertata la natura usurari di detti interessi, l'attore non potrebbe comunque ottenere la restituzione di quanto corrisposto a titolo di interessi non risultando che egli abbia mai corrisposto interessi di mora nel corso del rapporto. È infatti pacifico tra le parti che l'istante ha estinto il mutuo senza mai essere incorso in mora prima di detto momento.

Ciò in quanto l'art. 1815 c.c. trova applicazione solo nel diverso caso in cui il superamento del tasso soglia riguardi gli interessi corrispettivi.

Acquisito, infatti, il dato della equiparazione tra interessi corrispettivi e moratori rispetto alla soggezione al limite del tasso soglia, ritiene il Tribunale che detta equiparazione non possa essere estesa anche alle conseguenze derivanti dal superamento del tasso soglia, dovendosi escludere che l'art. 1814 co. 2 c.c. trovi applicazione anche nel caso di interessi moratori usurari.

Al riguardo si deve osservare che la disposizione di cui all'art. 1814 cit. ha carattere eccezionale, e come tale non suscettibile di applicazione analogica, perchè, con finalità eminentemente sanzionatorie, costituisce una deroga al principio generale di cui all'art. 1419 c.c.

Pertanto, qualora siano pattuiti in misura usuraria i soli interessi moratori, è a quest'ultimi che andrà circoscritta la sanzione di nullità, con la conseguenza che saranno dovuti, invece, gli interessi corrispettivi.

A una tale conclusione si giunge ove si consideri la diversa funzione degli interessi corrispettivi e di quelli moratori: i primi rappresentano il corrispettivo del mutuo e concernono la fisiologia del rapporto, mentre i secondi assolvono ad una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento e concernono la patologia dello stesso rapporto. Si può allora sostenere che l'unico contratto di mutuo contiene due distinti e autonomi paradigmi negoziali destinati ed applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: l'uno fisiologico e finalizzato alla regolamentazione della restituzione rateale delle somme mutate; l'altro solo eventuale, relegato all'ipotesi di patologia del rapporto per l'inadempimento del mutuatario.

Ne consegue che l'eventuale nullità della seconda pattuizione, relativa al caso di inadempimento ed alla patologia del rapporto non pregiudica la validità della prima pattuizione, relativa alla fisiologia del rapporto.

In definitiva, l'eventuale usurarietà degli interessi moratori comporta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1815 co. 2 e 1419 c.c., la non debenza solo di tale tipo di interessi (o, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la debenza degli interessi moratori nella misura, però, del tasso legale - cfr. sul punto Cass. n. 277442/2018), senza che ciò comporti la conversione in mutuo gratuito di un mutuo contenente interessi moratori usurari.

2. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo secondo le nuove tariffe di cui al Decreto Ministero Giustizia n. 55/2014 da applicarsi a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore (03.04.2014), tenuto conto dell'effettivo valore della causa ed applicato il valore medio di liquidazione delle varie fasi effettivamente

*Sentenza, Tribunale di Napoli, Giudice Maria Gabriella Frallicciardi, n. 5295 del 24 luglio 2020*

svoltesi come previsto da detto decreto, ridotto in considerazione dell'attività svolta e della complessità della materia.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al N.R.G. OMISSIS, così provvede:

A. Rigetta la domanda;

B. Condanna l'attore al pagamento in favore della parte convenuta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.830,00 (di cui € 1.800,00 per compensi ed € 30,00 per spese) in favore di ciascuna parte, oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA.

Così deciso in Napoli, il 21 luglio 2020

Il Giudice  
Dott.ssa Maria Gabriella Frallicciardi

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS